

Osservazioni sul carcere. Per il contenimento della violenza punitiva

di

Attilio Alessandro Novellino*

Sommario: 1. Un'archeologia dell'istituzione carceraria 2. Antropologia della pena e uso dei corpi 3. Un antidoto alla vendetta 4. Decriminalizzazione e giustizia riparativa 5. Rieducazione e riappropriazione dell'umano.

1. Un'archeologia dell'istituzione carceraria

La carcerazione, in quanto pratica di segregazione all'interno di un'istituzione, può porsi in contrasto con alcuni fra i principali diritti su cui si fonda lo Stato di diritto - legalità, uguaglianza, rispetto della dignità della persona - nel caso in cui ad essa non si accompagnino precise garanzie.

Le gravi disfunzioni, determinate dall'esecuzione della pena in strutture penitenziarie che, in un paese come l'Italia ad esempio, si dimostrano del tutto inadeguate a garantire la tutela della dignità degli ospiti¹, dall'accettazione di fatto di una gerarchia carceraria basata sulla forza dei clan², di cui si compone la

*Dottore di ricerca in "Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo" presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali.

¹ M. MIRAVALLE e A. SCANDURRA (a cura di), *Il carcere secondo la Costituzione. XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma, 2019; *XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione* a cura dell'Associazione Antigone, Roma, 2020; D. MARIOTTI, *Sorvegliare o punire?*, in *L'altrapagina*, n. 5., 2020 (maggio), pp. 48-49.

² Sul punto si leggano alcune osservazioni in: C. ODDONE, L. QUEIROLO PALMAS, *Dalle gang al carcere: vissuti della detenzione in Studi sulla questione criminale*, 2011, n. 1, p. 58; R. RICUCCI, *Carcere e immigrazione. La popolazione detenuta straniera negli istituti di pena piemontesi*, IRES - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, Torino, 2015, p. 33.

In merito alla tendenza dei gruppi a formare gerarchie ed etiche di comportamento all'interno dei penitenziari, si rinvia a: D. SUDNOW, *Reati normali. Aspetti sociologici del codice penale nella*

popolazione carceraria, affidatari del controllo della comunità, dalle disparità che rendono la pena di ogni carcerato nel concreto differente da quella di ogni altro individuo similmente condannato³, risolvendosi così in discriminazioni o privilegi⁴, non esauriscono la problematica relativa al carcere.

Può essere utile ripercorrere brevemente la storia delle punizioni e dei sistemi punitivi che Foucault traccia in *Sorvegliare e punire*⁵ per individuare, con maggior chiarezza, le funzioni che la storia della coercizione pubblica ha lasciato in eredità al carcere e ricostruire un significato inaccessibile, se non attraverso una ricostruzione storico-filosofica condotta secondo una prospettiva archeologica.

Un'indagine del genere facilita la comprensione del ruolo che l'istituzione carceraria riveste all'interno del dispositivo disciplinare e delle relazioni che intrattiene con gli altri sistemi di potere-sapere.

Le basi, le regole e i principi dell'attuale complesso scientifico-giudiziario che amministra il potere di punire possono essere individuate esclusivamente tracciandone una genealogia, considerando quindi la punizione come l'esito di una tattica politica che realizza una funzione sociale complessa. Una strategia connessa all'affermazione di un sapere epistemologico-giuridico nel quale confluiscono scienze umane e penali.

difesa d'ufficio, in A. DAL LAGO, P. P. GIGLIOLI Pier (a cura di), *Etnometodologia*, il Mulino, Bologna, 1983.

³ L. FERRAJOLI, *Emergenza penale e crisi della giurisdizione*, in "Dei delitti e delle pene", II, 2, pp. 271-292; M. GRONCHI, A. TRENTINI, *La speranza oltre le sbarre. Viaggio in un carcere di massima sicurezza*, Cinisello Balsamo (Mi), Edizioni San Paolo, 2018; G. Torrente, *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, L'Harmattan Italia, Torino, 2018; AA. VV., *Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 1-bis.

Per quanto riguarda la problematica della detenzione di persone affette da particolari patologie o condizioni di vulnerabilità si segnalano: *Gruppi di detenuti in situazioni di vulnerabilità, Manuale per il monitoraggio*, Studio promosso dall'Associazione Antigone, consultabile sul sito dell'[Associazione](#); E. BIGNAMINI, S. ZAZZA, L. IERARDI, E. TETA, *Carcere e clinica delle dipendenze. Quali le sfide da affrontare per mantenere terapeutico un sistema di cura?*, in *Mission*, n. 49, 2018 (gennaio), pp. 16-19.

⁴ A. BARATTA, *Sistema penale ed emarginazione sociale*, in *La questione criminale*, 1 anno 2° gennaio/aprile, il Mulino, 1976, pp. 237-261; F. VIANELLO, *Sociologia del carcere*, Roma, Carocci, 2019.

⁵ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1993.

Nelle sue lezioni tenute al *Collège de France* dal novembre del 1971 al marzo del 1972, Foucault, ancor prima che in *Sorvegliare e punire*, traccia la genealogia del sistema penale repressivo a partire dallo studio dell'insurrezione dei Piedi scalzi in Normandia (1639-1640)⁶. Secondo Foucault questa rivolta, tenuto conto delle matrici giuridico-politiche da cui traeva origine e della convergenza di interessi dei rivoltosi con quelli della borghesia, del parlamento e di parte della nobiltà, costituì l'occasione per l'instaurazione di un nuovo sistema repressivo da parte del potere regio. Il suo esito fu, infatti, la creazione un dispositivo di potere statale con l'obiettivo principale di difendere il proprio ordine opponendosi a qualunque attacco. Questo potere, le cui connessioni con l'ambito del sapere sono così profonde da non essere chiaramente distinguibili, produsse la nozione stessa di delinquenza, nel suo tentativo di sostituirsi alle istituzioni e alle pratiche giudiziarie del Medioevo. A partire da questo momento, la giustizia si configura esplicitamente come sistema di repressione delle rivolte tramite segregazione degli individui più che come apparato capace di assicurare la circolazione delle ricchezze; la giustizia (armata) può essere, ora, identificata come uno dei luoghi in cui il potere viene esercitato.

Al riguardo osserva Foucault: "Il contrario del sistema repressivo non è la delinquenza, ma la lotta popolare, la lotta del popolo contro il potere. È a questo che reagisce un sistema repressivo. Quanto alla delinquenza, è un effetto di questo sistema repressivo. Intendo dire che un sistema repressivo mette in atto un certo numero di modalità di prevenzione, di precauzione, di interventi precauzionali, di sorveglianza costante – formulate per mezzo di interdizioni e minacce sotto forma di leggi o consuetudini; - che in questo modo definiscono condotte e

⁶ Sommosa popolare contro il fisco innescata nel 1639 in occasione della cancellazione del *quart-bouillon* alla Bassa Normandia, un privilegio che consentiva la raccolta libera di sale e la rivendita di un quarto della raccolta al re, e sedata nel 1640. La rivolta fu sedata grazie all'intervento del cancelliere Pierre Séguier (Parigi 1588 – Saint Germain en Laye 1672), noto anche per la sua collaborazione alla riforma della giustizia francese, il quale per la prima volta poté dirigere un corpo militare statale indipendente dalla persona del re. La messa in scena di una repressione che Foucault definisce teatrale, realizza plasticamente la saldatura tra potere-sapere e guerra.

comportamenti delinquenti, - e che permettono di far valere come sanzione della delinquenza qualcosa che è fondamentalmente prevenzione della sedizione popolare”⁷.

La storia della penalità, la sua trasformazione da afflizione del corpo a strumento di disciplina, rifletterebbe secondo il filosofo francese, una mutazione nell’atteggiamento che il potere intrattiene nelle sue relazioni con i corpi degli individui su cui si dispiega.

Il sistema punitivo francese fra il XVIII e l’inizio del XIX secolo era basato sul supplizio. L’inflizione della sofferenza aveva carattere spettacolare e si realizzava mediante molteplici atrocità che potevano cagionare la morte, decapitazione, squartamento, impiccagione, o determinare gravi lesioni, mutilazioni; torture praticate con diversi strumenti appositamente creati.

Anche pene meno severe, molto comuni e non direttamente corporali come il bando e l’ammenda, venivano ricondotte alla dimensione del supplizio attraverso una serie di sanzioni accessorie volte all’inflizione del dolore e all’esposizione al pubblico ludibrio: esposizione al palo, collare di ferro, gogna, frusta, marchio.

La partecipazione di un pubblico e la teatralità delle operazioni permette di configurare l’inflizione della pena come una vera e propria liturgia della punizione finalizzata a marchiare indelebilmente il reo. Le cicatrici rimarranno sul suo corpo e il ricordo abiterà per sempre la sua memoria.

Il crimine è un’offesa al sovrano, una sfida lanciata alla sovranità attraverso la violazione della legge che la pena, in un’ottica retributiva, ha il compito di trascendere, annullando la violenta sfida lanciata dal criminale. La superiorità del sovrano deve essere riaffermata sul corpo del reo adoperando una violenza, commisurata in eccesso alla natura del fatto delittuoso, che realizza una vendetta, riafferma la verità e rinsalda il potere.

“Il supplizio giudiziario deve essere inteso anche come rituale politico. Fa parte, sia pur in modo minore, delle cerimonie con cui il potere si manifesta. Il supplizio ha

⁷ M. FOUCAULT, *Teorie e istituzioni penali, Corso al Collège de France (1971-1972)*, Feltrinelli, Milano, 2019, p. 120.

dunque una funzione giuridico-politica. Si tratta di un cerimoniale per ricostituire la sovranità, per un istante ferita”⁸

Mentre le fasi della raccolta delle prove o degli indizi a sostegno dell'accusa, che poi dovevano necessariamente portare ad una confessione ottenuta anche mediante tortura, si svolgevano in segreto, la partecipazione del pubblico al rituale dell'inflizione della pena era di fondamentale importanza. Il popolo, non semplice spettatore, era chiamato infatti a svolgere un ruolo di attiva partecipazione alla vendetta del potere sovrano, doveva entrare in contatto con una forza mostruosa e brutale, prenderne conoscenza diretta e conservare la memoria della sua grandezza.

Nel tempo però una diversa reazione del pubblico si aggiunse a questa reazione prevista. Sempre più spesso il popolo, percependo la minaccia proveniente da un potere smisurato, prendeva le parti del condannato, opponendosi o rendendo materialmente impossibile l'esecuzione della pena e solidarizzando con i criminali che cominciavano ad essere celebrati come eroi. Oltre a questa disfunzione, il sistema punitivo spettacolare basato sul supplizio, presentava un'altra criticità fondamentale che contribuì a segnare il tramonto. Non era in grado di perseguire la maggior parte dei reati minori e ciò aveva alimentato un clima di illegalismo diffuso necessario per la sopravvivenza e l'esistenza stessa dei ceti minori. Finché questa evenienza ha incontrato l'interessi dei ceti medi e alti, non si è manifestato nessun bisogno di riformare un sistema punitivo violento e disumano, ma quando l'incremento demografico, l'espansione della proprietà terriera e la crescita delle ricchezze determinarono un miglioramento delle condizioni di vita della borghesia, il complesso di piccoli reati che avevano per oggetto il patrimonio risultò presto incompatibile con i nuovi equilibri economici. Le pratiche illegali aventi per oggetto beni e finalità prevalentemente di sopravvivenza non venivano tollerate dalla borghesia, ceto che aveva potuto affermarsi tramite un illegalismo dei diritti e che aveva sostenuto, perché direttamente interessata, diverse manifestazioni di criminalità popolare, come per esempio il contrabbando o alcune forme di evasione

⁸ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire, cit.*, p. 17.

fiscale, ma che era divenuta insofferente rispetto agli attacchi ai propri possedimenti.

Nella ridefinizione delle pratiche punitive di cui si iniziò a discutere alla fine del XVIII secolo, la borghesia, insofferente nei confronti della microcriminalità e ormai titolare secondo Foucault di un 'infrapotere', incontrò il favore del sommo potere del sovrano.

La pena che la riforma⁹ definì assunse un nuovo ruolo, espressione della mediazione tra le due forme di potere, divenendo una pena rappresentativa. Non la vendetta del sovrano, ma la difesa della società era il suo compito. L'umanità della pena, la protezione del corpo del criminale, più che a ragioni di civiltà, rispondevano all'esigenza di arginare l'impeto del potere del sovrano, delimitare il perimetro del suo possibile intervento e garantire uno spazio nelle geometrie del potere all'interno del quale la borghesia potesse trovare una collocazione. Il fulcro delle attenzioni punitive non era più il corpo del delinquente. Si puntava più in alto. Una difesa della società più efficace poteva attuarsi aggredendo le sue idee, il suo animo, la sua persona.

Alleggerita dagli orpelli gotici che accompagnavano il supplizio, la giustizia penale può agilmente rivolgersi ad una serie di manifestazioni criminali che non era in grado di perseguire con un notevole risparmio in termini di costi economici e politici. Per scongiurare il pericolo che alcune delle offese arrecate alla società passino inosservate è necessaria una sorveglianza costante che deve essere esercitata da un copro specializzato, la polizia, che supportando l'apparato della

⁹ Tra i pensatori francesi che insieme a Beccaria (C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Einaudi, Torino, 1981), alla fine del XVIII secolo, contribuirono a teorizzare la necessità della mitigazione della pena ricordiamo: Bergasse (N. BERGASSE, *Plaidoyer prononcé à la Tournelle-criminelle, le jeudi 19 mars 1789, par le sieur Bergasse, dans la cause du sieur Kornmann, Cailleau, Parigi, 1789*); Dupaty (C. DUPATY, *Théorie des lois criminelles; suivie du Sang innocent vengé ou discours sur les réparations dues aux accusés innocents.*, t. I, Hachette Livre, Parigi, 2020); Duport (P. LEFÈVRE, Adrieau Duport: *L'enfant gâté de la Révolution*, Fauves éditions, Parigi, 2018); Lacretelle (P. L. LACRETELLE, *Discours sur le préjugé des peines infamantes, couronnés à l'Académie de Metz: Lettre sur la réparation qui serait due aux accusés jugés innocens*, Hachette Livre, Parigi, 2017); Pastoret (E. PASTORET, 1790, *Des lois pénales*, Parigi, Buisson, 1790); Servan (J. M. A. SERVAN, *Discours sur l'administration de la justice criminelle*, Kessinger Publishing, Whitefish, 2009); Target (G. J. B. TARGET, *Observations de Target sur le procès de Louis XVI*, Hachette Livre, Parigi, 2013).

giustizia, impedisca la commissione dei reati e permetta di assicurare il colpevole ai pubblici poteri. Anche la tecnica di acquisizione della verità in merito al delitto subisce una radicale riforma. Non sono più sufficienti indizi raccolti in segreto o confessioni estorte mediante torture, per la pronuncia di una sentenza di condanna si rende necessario un procedimento empirico di analisi della realtà attraverso forme rituali e criteri di ragionevolezza logica e filosofica, in mancanza del quale l'imputato deve essere considerato innocente.

La pena incarnò per un breve periodo la forma di un piccolo teatro, un luogo di reclusione dei criminali, aperto alla visione del pubblico, nel quale ciascuno svolgeva un lavoro ed era sottoposto a un castigo in ragione del crimine commesso. In questo modo si consentiva alla società di prendere visione del destino che spetta a chi ha inteso infrangere il vincolo di reciprocità con la comunità e di esercitare un controllo continuo delle attività dei condannati volte a riparare il danno sociale, e di presiedere, quindi, alla redenzione forzata dei delinquenti.

Questo sistema ebbe però vita molto breve e tra la fine del XVII e l'inizio del XIX secolo fu sostituito completamente da un modello punitivo basato sul carcere. La detenzione nelle prigioni non era stata considerata fino ad allora una vera e propria pena, ma una misura ai confini della legalità utilizzata dal sovrano per liberarsi di figure scomode. Lo strumento amministrativo attraverso il quale veniva eseguito l'arresto era una lettera firmata dal sovrano recante l'ordine, denominata *'lettre de cachet'*, che nel corso del tempo poteva essere sollecitata anche da soggetti diversi dal monarca, che a vario titolo potevano esercitare un'influenza sui poteri pubblici. "Esaminando le *'lettre de cachet'* inviate in quantità abbastanza numerosa, si nota che nella maggioranza dei casi non era il re a decidere di inviarle. Lo faceva in certi casi, per gli affari di Stato. Ma la maggioranza di queste lettere - decine di migliaia di *'lettre de cachet'* sono state inviate dalla monarchia - erano in realtà sollecitate da svariati individui: mariti oltraggiati dalle loro spose, padri di famiglia scontenti dei loro figli, famiglie che volevano sbarazzarsi di un individuo, comunità religiose turbate da qualcuno, comuni scontenti del loro curato. Tutti questi individui o

piccoli gruppi chiedevano all'intendente del re una *'lettre de cachet'*; quest'ultimo faceva un'indagine per sapere se la domanda era giustificata"¹⁰.

La carcerazione è quindi, sin dalla sua nascita, uno strumento utilizzato dal sovrano e da gruppi sociali minori riuniti intorno a una parrocchia o una famiglia, un particolare territorio per esercitare un controllo poliziesco sulla moralità altamente arbitrario e strumentale all'espulsione di forme di devianza ritenute scomode e pericolose, secondo valutazioni che non trovano un fondamento nella legge ma nell'interesse particolaristico.

Questo tipo di segregazione si dimostra maggiormente efficace nella riforma del detenuto rispetto a un regime pubblico di lavori forzati, poiché attua un controllo disciplinare in grado di investire la totalità dell'esistenza biologica e sociale del condannato, ma soprattutto viene prescelto per la capacità di soddisfare una precisa istanza del potere. L'isolamento in carcere, venendo ad una delle conclusioni principali di Foucault sul punto, fu la misura più indicata per la fabbricazione di individui all'interno di una società disciplinare che intendeva modellare il comportamento degli esseri umani in ogni aspetto della vita. L'istituto penitenziario permetteva di selezionare la popolazione criminale, separarla dal resto del gruppo sociale e indirizzarla stabilmente sui binari della delinquenza. Una *'tattica di assoggettamento'* che più che contrastare il crimine lo produce e lo rinforza¹¹, attraverso un complesso disciplinare che realizza una economia del dominio sulle infrazioni e consente di distinguere nettamente tra una classe alla quale è affidata la gestione del sistema punitivo e una classe che è votata al crimine. "E se si può parlare di una giustizia di classe, non è solo perché la legge stessa o il modo di applicarla servono gli interessi di una classe, ma perché tutta la gestione differenziale degli illegalismi, con l'intermediario della penalità, fa parte di questi

¹⁰ M. FOUCAULT, *La verità e le forme giuridiche*, in *Prigione e dintorni, Detti e scritti tratti dall'«Archivio Foucault*, a cura di A. DAL LAGO, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 50.

¹¹ "La prigione fabbrica delinquenti anche imponendo ai detenuti costrizioni violente; essa è destinata ad applicare le leggi e ad insegnarne il rispetto; ora, tutto il suo funzionamento si svolge sulla linea dell'abuso di potere". M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire, cit.*, p. 91.

meccanismi di dominio. I castighi legali sono da porre in una strategia globale degli illegalismi¹².

Questa opposizione fondativa della società ottocentesca trova nel carcere la sua genesi formale e deve al carcere il suo perpetuarsi nella tarda modernità.

L'attribuzione dei crismi dell'ufficialità ad una soltanto delle differenti forme attraverso la quali la criminalità si manifesta, l'isolamento della stessa come espressione di delinquenza antisociale e rappresentazione di ogni crimine, consente la sopravvivenza di altre forme di illegalità, non perseguite, e spesso intrecciate ad interessi ed attività della classe dirigente o che intrattengono una qualche relazione con gli apparati pubblici.

Secondo Foucault la prigione raggiunge il suo scopo quando riesce "ad organizzare un illegalismo vistoso, definito irriducibile a un certo livello e segretamente utile-riluttante e docile insieme; essa disegna, isola e sottolinea una forma di illegalismo che sembra riassumere simbolicamente tutte le altre, ma che permette di lasciare in ombra quelle che si vogliono o si devono tollerare"¹³.

Disconoscendo la 'fenomenologia' della pena carceraria e il suo essere espressione tecnologica di una pianificazione strategica del potere, non è possibile condurre un esame critico della carcerazione e collocarla in un contesto adeguato. Da un lato è necessario considerare l'incidenza, in ogni operazione di selezione dei crimini da perseguire, politica criminale, e segregazione della relativa delinquenza, di una componente di violenza istituzionale rispetto alla quale occorre approntare una serie di garanzie, incapaci probabilmente di determinare una depurazione completa, utili in ogni caso ad attenuare gli effetti lesivi e l'iniquità di un agire strategico.

Dall'altro ogni approccio che si limiti a considerare il carcere come struttura di confine, che pensi di poterlo studiare dall'esterno e che esso sia totalmente separato dal complesso-istituzione che opera nella società dei non devianti, non coglie la sua

¹² M. FOUCAULT, *op. cit.*, p. 94.

¹³ *Ibid.*, p. 93.

complessa natura di 'dispositivo', o meglio, la sua collocazione all'interno della rete di elementi che, secondo Foucault, compongono il 'dispositivo'.

Se il regime carcerario si impone esclusivamente su una specifica comunità di reclusi, inquadrabili come gruppo sociale determinato, dettando una precisa disciplina di governo dei corpi, degli spazi, del lavoro, del tempo libero e di ogni altra possibile interazione sociale all'interno della struttura, esso rivela un legame con altre istituzioni della società, dalle quali ha tratto un certo modello di organizzazione del controllo, e che investe con importanti effetti di ritorno. La corrispondenza biunivoca tra carcere e società, tra istituto penitenziario e complesso istituzionale civile e militare, può essere compresa se si considera che il modello organizzativo e strutturale del penitenziario venne mutuato da un ambito esterno al penale. Furono i collegi dei Gesuiti, diffusisi già nel XV secolo come luogo di clausura e internamento di vagabondi e mendicanti, ad offrire il modello archetipico della moderna prigione. Dal collegio fu tratto il fondamentale principio della localizzazione elementare o *quadrillage*, ossia quella tecnica di ripartizione degli spazi che assegna ad ogni individuo una precisa collocazione, non a caso il termine cella è rimasto in uso anche nelle prigioni, e consente, attraverso lo smembramento di strutture collettive e assembramenti, di far coincidere lo spazio disciplinare con le unità o i corpi da controllare.

Attorno a questo principio fondamentale si snodano poi una serie di criteri ulteriori che consentono di esercitare un controllo pervasivo e totale sui soggetti che vengono internati, di valutarne continuamente la condotta, sanzionarla, sottoporla a continue verifiche o esami.

Un complesso organizzativo e procedurale che è stato esteso ed adattato a tutte le istituzioni che compongono la società e nelle quali si addestrano, si curano, si educano o si fanno lavorare esseri umani. Scuole, ospedali, case di cura, manicomi, fabbriche sono state organizzate secondo un modello panottico, dalla celebre struttura detentiva immaginata da Bentham che non consentiva ai carcerati di sapere esattamente quando venivano controllati, inducendoli ad agire come se lo fossero in qualunque momento. In questo modo la sorveglianza gerarchica,

coadiuvata da pratiche di capitalizzazione del tempo in funzione del potere e sanzioni tendenti alla normalizzazione, diviene capace di fabbricare individui.

Il carcere rientra nel complesso eterogeneo di elementi, “discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolative, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche”¹⁴, la cui rete forma un ‘dispositivo’. Ha perciò una funzione strategica, esprime rapporti di forza ed è legato alla definizione del sapere che il potere determina:

“Il dispositivo è sempre quindi iscritto in un gioco di potere, ma sempre anche legato a uno o alcuni limiti del sapere, che vi nascono ma, allo stesso tempo, lo condizionano. È questo, il dispositivo: delle strategie di rapporti di forze che supportano dei tipi di sapere e sono supportati da essi”¹⁵.

2. Antropologia della pena e uso dei corpi

La comprensione della funzione storica del carcere e la sua collocazione all’interno della rete che costituisce il “dispositivo”, consentono di affrontare con maggiore lucidità ogni discorso relativo alla riduzione del ricorso alla detenzione nella prospettiva di un modello di minimo intervento penale.

In particolare, la considerazione del suo essere una risposta ad un’urgenza determinata da specifici rapporti di forza¹⁶ e il legame intimo che intrattiene con il campo dei saperi, suggeriscono una particolare cautela.

Le scienze giuridiche, sicuramente rientranti nel campo dei saperi, contribuiscono a definire rapporti di forza e gerarchie dalle quali sono allo stesso tempo definite. Parlare di carcere, elaborare un modello teorico della pena, vuol dire concorrere alla definizione di criteri per l’applicazione della forza nella società e sull’essere umano. Significa altresì assumersi la responsabilità di indicare una strada seguendo la quale la pena possa sgravarsi dalla sua pesante eredità, ridurre la sua connotazione di sofferenza e divenire strumento di civiltà. “Nei meccanismi

¹⁴ M. FOUCAULT, *Dits et écrits II, 1976-1988*, Gallimar, Parigi, 2001, pp. 299-300.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ “Il carcere ci dice molto sulla società in cui viviamo: ogni società produce forme punitive che corrispondono ai propri imperativi economici e politici”. C. ODDONE, L. QUEIROLO PALMAS, *Dalle gang al carcere: vissuti della detenzione, cit.*, p. 46.

moderni della giustizia penale, permane quindi un fondo «supplizante», un sottofondo non ancora completamente dominato, ma avvolto, in maniera sempre più ampia, da una penalità dell'incorporeo¹⁷.

Al dominio di questo fondo torbido della pena che sempre tende a riemergere, come abbiamo visto, si rivolgono i principi meta-teorici di giustificazione e teorico-normativi del diritto penale minimo di Ferrajoli che definiscono un sistema volto al contenimento della violenza e alla tutela della persona offesa e dell'autore del reato. Non si potrebbe raggiungere un risultato simile se non si attribuisse alla cultura, anche a quella giuridica, il ruolo di "custode delle metamorfosi"¹⁸, se essa non conservasse la "la memoria dei progressivi allontanamenti, deviazioni, rimozioni, dalla dimensione originaria delle cose"¹⁹.

La comprensione della pena, e in particolare del carcere, è necessariamente metamorfosi, ossia "incessante rivelazione" del contenuto autentico e inimitabile di una pratica punitiva, delle sue forme, delle sue regole. Può esserci rivelazione solo se alla fuga e alla semplificazione si preferisce l'approfondimento archeologico.

Che la legge utilizzi il corpo per affermare la coerenza della propria scrittura risulta evidente già dalle pratiche di marchiatura in uso presso le società arcaiche dell'America del Sud studiate da Pierre Clastres. Società senza scrittura perché avverse a qualunque legge separata dalla comunità, fondate sulla guerra continua in funzione oppositiva alla nascita di un potere statale, quelle dei Guyakì del Paraguay, dei Guaranì dell'Amazzonia, degli Abiponi e dei Chulupi-Ashluslay del Chaco e degli altri gruppi studiati dall'antropologo francese, conoscono però una legge fondamentale. In assenza di una sua definizione formale, queste popolazioni, non rinunciano a utilizzare il segno per garantire l'osservanza delle prescrizioni costitutive della comunità. Per salvaguardare la memoria del suo rigore, la legge dei selvaggi sceglie di iscriversi violentemente sul corpo di coloro a cui si rivolge.

¹⁷ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 6.

¹⁸ E. RESTA, *La dismisura dei sistemi penali*, in *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, a cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986, p. 474.

Sul problematico rapporto che intercorre fra diritto e violenza si guardi anche E. RESTA, *La certezza e la speranza*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

¹⁹ *Ibid.*, p. 474.

Il passaggio all'età adulta dei giovani o l'ingresso dei maschi nella cerchia dei guerrieri è segnato da torture di varia natura. La carne lacerata da pietre lavorate in modo da arrecare la maggiore delle possibili sofferenze, gli organi genitali perforati da ossa acuminata di giaguaro, la schiena trafitta per tutta la sua estensione, il volto delle ragazzine bersagliato da tatuaggi nel giorno della prima mestruazione. Nessuna di queste pratiche tollera che sia rotto il silenzio. Il silenzio opposto al dolore misura il coraggio. La sopportazione dignitosa non esaurisce però il complesso dei significati dell'iniziazione.

“Ammirevole profondità dei selvaggi, che sapevano già prima tutto questo e vigilavano, a costo d'una terribile crudeltà, a impedire l'avvento di una più terrificante crudeltà: la legge scritta sul corpo è un ricordo indimenticabile”²⁰.

È la cicatrice, non il ricordo del dolore, a garantire e rinnovare continuamente la saldatura fra legge e memoria. Il copro marchiato è un'entità biologica che ha un preciso vincolo giuridico: l'appartenenza al gruppo e il rispetto della sua legge.

Nel caso delle popolazioni amerindiane l'imperativo è quello dell'uguaglianza, nessuno all'interno del gruppo può considerarsi superiore agli altri, ambire al comando o desiderare la sottomissione, nessuno può pensare di esercitare un potere che sia separato, esterno, superiore alla società.

“La legge che essi imparano a conoscere nel dolore è la legge della società primitiva, la quale dice a ciascuno: Tu non vali meno di un altro, tu non vali più di un altro. La legge, inscritta sul corpo, dice il rifiuto della società primitiva a correre il rischio della divisione, il rischio di un potere separato da lei stessa, di un potere che le sfuggirebbe. La legge primitiva, insegnata crudelmente, è un divieto di disuguaglianza, di cui ciascuno si ricorderà. La legge primitiva, sostanza stessa del gruppo, si fa sostanza dell'individuo, volontà individuale di realizzare la legge”²¹.

Nella pratica pedagogica dell'iniziazione si realizza una convergenza tra potere e sapere non dissimile da quella che, grazie a Foucault, abbiamo visto caratterizzare

²⁰ P. CLASTRES, *La società contro lo Stato. Ricerche di antropologia politica*, Ombre Corte, Verona, 2013, p. 137.

²¹ P. CLASTRES, *op. cit.*, p. 136.

la pena e gli altri elementi di cui si avvale la rete del “dispositivo” attraverso gli apparati di governo dei corpi e le sue tecniche disciplinari.

La legge utilizza il dolore per accedere alla memoria e colonizzare l’anima dell’uomo tanto nelle società arcaiche della tortura, quanto in quelle moderne del supplizio, del carcere e della sorveglianza panottica.

Una finalità simile a quella perseguita dall’apparecchio di esecuzione delle sentenze descritto da Kafka nel racconto *Nella colonia penale*, in uso presso una comunità orientale, colonia di uno Stato probabilmente occidentale, in cui è in vigore una legge arcaica. Un comandamento che viene iscritto con violenza sulla carne del trasgressore, o del presunto tale, attraverso un complesso sistema di aghi di vetro capaci di incidere sulla schiena del condannato l’imperativo con una perentorietà che trascende la dimensione della vita. Ogni esecuzione è infatti una condanna a morte. La legge arcaica tramandata oralmente nel farsi parola scritta afferma la sua sovranità sulla carne del condannato. Seppur faccia senz’altro parte dell’esecuzione, il procedimento di iscrizione, momento istruttivo, si protrae per più di dieci ore e consente alla vittima e agli spettatori di apprendere il contenuto del comandamento. A tutti sarà chiaro il tenore del monito “Onora il tuo superiore”²² inciso sul corpo; la santità della legge non si accontenta delle cicatrici, della marchiatura né del ricordo della sofferenza.

Il dettato normativo vive attraverso l’irreversibilità di un segno esiziale.

Un segno che, secondo Kafka, nel divenire afflittivo non consente alcuna redenzione, esprime la violenza della legge e richiama le pratiche in uso presso le popolazioni studiate da Clastres. Nel racconto, l’ufficiale a cui è affidata l’esecuzione della pena: “spiega minuziosamente all’esploratore il funzionamento della macchina per scrivere la legge: «La nostra sentenza non suona severa. Al condannato viene scritto sul corpo il comandamento che ha trasgredito. A questo condannato, per esempio», e l’ufficiale indicò l’uomo, «sarà scritto sul corpo: ‘Onora il tuo superiore!’» E al viaggiatore stupito di apprendere che il condannato ignora la sentenza pronunciata contro di lui, l’ufficiale risponde, pieno di buon

²² F. KAFKA, *Nella colonia penale*, Edizione digitale, Letteralmente, 2012, p. 4.

senso: «Inutile fargliela conoscere, la conoscerà sul suo stesso corpo». E più oltre: «Non è facile, lei l'ha veduto, decifrare l'iscrizione cogli occhi; ma il nostro uomo la decifra con le sue ferite. Non è un lavoro da poco: per finirlo gli ci vogliono sei ore». Qui Kafka designa il corpo come superficie di scrittura, superficie atta a ricevere il testo visibile della legge²³.

L'antropologo francese, nel richiamare l'opera di Kafka, sottolinea che un racconto letterario, per quanto frutto di fantasia, possa "anticipare la realtà più contemporanea" e testimoniare che "la legge trovi spazi inattesi dove iscriversi" anche presso gruppi che non adoperano la scrittura e che sembrano ignorare una dimensione politica, assunto quest'ultimo che si dimostra del tutto opposto alle conclusioni di Clasters.

Le società dei "selvaggi", considerate dalla tradizione etnologica e antropologica dominante negli anni sessanta come aggregazioni sociali sottosviluppate da un punto di vista economico e, conseguentemente secondo una prospettiva di analisi marxista e strutturalista, incapaci di dare vita a una vera e propria sovrastruttura politica e di accedere ad una forma organizzativa che possa definirsi statale, sembravano muoversi in uno stato di natura, governato dal caos, dalla lotta e nel quale non esisteva alcuna dimensione politica. Ribaltando la visione dominante nelle scienze umane e sociali dell'epoca, Clastres sostiene che le scelte compiute dalle società amerindiane sottendono una riflessione approfondita sul potere, una conoscenza filosofica del concetto, e si traducono nell'adozione di un modello organizzativo funzionale al contrasto della sua cristallizzazione nello Stato. Anche lo scarso sviluppo dell'economia, i divieti dell'accumulazione di merci e beni, la contrazione degli apparati produttivi, rispondono alla precisa scelta politica di impedire la sottomissione del corpo sociale ad un potere esterno e superiore. Andare oltre un'economia di sussistenza aprirebbe il campo a disuguaglianze e concentrazioni di forza capaci di minare l'equilibrio sociale su cui si fonda la società dei "selvaggi". Più che inquadrarlo come assetto immaturo e sostanzialmente pre-civile, forma di interazione arcaica che ignora il politico,

²³ P. CLASTRES, *op. cit.*, p. 131.

Clastres suggerisce di considerare l'impianto delle società amerindiane come un particolare modello di organizzazione del potere non coercitivo²⁴, basato sulla legge degli Antenati. È nella tradizione di queste popolazioni attribuire una valenza negativa all'Uno, principio unificatore che, tramite una rappresentazione fuggevole e ingannevole della realtà, annulla le distinzioni e indirizza ogni cosa verso la sua distruzione. L'avversione per lo Stato può quindi essere letta come lotta contro l'Uno, forma dell'infelicità e del male secondo gli sciamani, omologazione mortificante di ogni differenza. La società può presentarsi come una totalità autonoma, unitaria e omogenea solo se contrasta incessantemente tanto la frammentazione quanto l'aggregazione di forze sociali in formazioni particolari al suo interno. Lo strumento per realizzare questo dissidio anti-istituzionale permanente è la guerra. La battaglia continua condotta contro gli altri gruppi in un territorio, esteriorizza il conflitto che non può dispiegarsi all'interno della società, proietta l'identità del gruppo all'esterno ed esorcizza ogni forma di pace e tranquillità sulle quali possa sorgere l'edificio di un potere istituzionalizzato. I selvaggi non ignoravano il politico, ma da profondi conoscitori del potere, hanno adoperato ogni cautela per evitare che potesse trasformarsi in dominio, in alienazione della società e legge del più forte. Un ingegnoso artificio scenico ha suggerito la collocazione del potere in una dimensione rituale e rappresentativa nella quale l'eloquenza e la sapienza oratoria prendono il posto della cogenza giuridica. Nella parola del capo che nessuno ascolta potrebbe rinvenirsi una forma parodistica e caricaturale del comando, forse non a torto, ma ciò non sarebbe sufficiente. Smascherato dai selvaggi, privato delle frecce del comando, il potere vive in forma fantasmatica nella sua "assenza"²⁵. Le capacità oratorie del capo sono l'ornamento di un corpo che nasconde la sua carne, rappresentazione illusoria e fantasmatica di una forza che la società esprime nella guerra. La disattivazione del comando non determina però la scomparsa della violenza. Dissolto il dominio, eliminata la gerarchia, bandito lo sfruttamento, resta la guerra. Guerra contro lo

²⁴ P. CLASTRES, *Archeologia della violenza*, Meltemi, Milano, 1997.

²⁵ P. CLASTRES, *op. cit.*, p. 21.

Stato, guerra contro le ambizioni di ogni individuo e classe, il guerriero stesso è costretto all'isolamento e alla morte se dimostra di anteporre l'interesse personale a quello del gruppo, guerra contro gli altri gruppi per l'affermazione e la sopravvivenza di un gruppo unico, totale, omogeneo, indipendente, indifferenziato.

Il potere, dunque, non si dà necessariamente nelle forme della coercizione, la diade comando-obbedienza non esaurisce le sue possibili forme di espressione, esso può vivere, questo è un concetto essenziale, anche nella sua assenza.

Il suo essere immanente al fatto sociale rivela l'inattendibilità di ogni ipotesi relativa a una sua scomparsa. E con esso la violenza che si accompagna inevitabilmente al suo esercizio, in forma politica, giuridica e quindi anche punitivo-disciplinare.

3. Un antidoto alla vendetta

Un elemento di violenza nell'economia dei rapporti umani pare, dunque, inevitabile. Che si costituisca uno Stato o se ne impedisca in qualsiasi modo la nascita, che le forme del politico assumano connotazioni democratiche o autoritarie, che si assumano quali valori fondamentali l'appartenenza al gruppo o l'eguaglianza, la libertà e il rispetto della persona, l'impiego o la minaccia dell'uso della forza caratterizzano qualunque assetto socio-istituzionale e trovano una loro specifica localizzazione.

La risposta offerta dalla modernità a questa problematica è una sorta di "auto-rassicurazione"²⁶ che le ha consentito di considerare come razionale quella componente di violenza insita nel "sistema del diritto e della politica", considerando questi ambiti come gli unici in cui essa possa manifestarsi in modo ammissibile. Si è trascurato, per questa via, il carattere ambivalente²⁷ che la

²⁶ E. RESTA, *La certezza e la speranza*, Edizioni La Terza, Roma-Bari, 2007, pag. 28.

²⁷ Il doppio carattere che può assumere la legge attraverso la forma scritta in quanto *pharmakon*, veleno e antidoto allo stesso tempo, è ben rappresentato in J. DERRIDA, *La farmacia di Platone*, Jack Book, Milano, 1985.

violenza, sebbene veicolata attraverso strumenti, forme e procedure che paiono razionali, continua a possedere.

Una violenza declinata come tecnica di dominio e integrata nel sistema sociale²⁸ si rivela oltre che nelle strutture anche nei simboli²⁹ di una comunità, nei modelli e nei comportamenti che ricevono un assenso e un'accettazione quasi inconscia e preriflessiva³⁰.

La mediazione simbolica e strutturale nasconde l'aspetto spettacolare della violenza senza eliminarne le capacità offensive, ne indirizza una porzione verso forme di amministrazione e fabbricazione del soggetto ma non riesce a monopolizzarla e ad impedire che essa si presenti anche nella sua veste brutale di forza vendicativa e sanguinosa.

Sull'ambivalenza della violenza e i processi antropologici che hanno condotto alla traduzione giuridica delle pratiche punitive si guardino J. G. FRAZER, *Il ramo d'oro*, 2 voll. Bollati-Boringhieri, Torino, 1973; R. GIRARD, *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano, 2017.

²⁸ È in forme apparentemente neutre o semplicemente noiose come la burocrazia che la violenza mostra il suo carattere proteiforme. Le "aree di densità" si dimostrano particolarmente attrattive per lo studioso e determinano un'inclinazione generale verso l'analisi e la considerazione dei fenomeni e dei meccanismi sociali più complessi, ritenuti perciò anche più importanti. David Graeber ci fa notare invece che anche forme tipiche delle procedure amministrative, adottate da organismi pubblici quali banche, ospedali, case di cura, denotano potenziale offensivo elevato essendo finalizzate a gestire situazioni sociali che si fondano sulla violenza strutturale. L'allocazione delle risorse, diritti, denaro o altri beni, all'interno di un sistema gestito direttamente o indirettamente dallo Stato, avviene attraverso una piattaforma burocratica che nasconde, sotto un'infinità di moduli e regole prive di ragionevolezza, la minaccia dell'uso della forza. Le carte, i moduli, non lasciano spazio a discussioni, richieste di chiarimenti, non contemplan alcuna discussione, perforano violentemente il sociale imponendo procedure governamentali e decisioni sottratte a una dimensione discorsiva. "Per violenza non intendo qui quegli atti occasionali e spettacolari che ci vengono in mente non appena viene evocata questa parola, quanto piuttosto quelle forme noiose, monotone e onnipresenti di violenza strutturale che definiscono le condizioni stesse della nostra esistenza; quelle minacce, più o meno velate dell'uso della forza fisica contenute nelle norme che determinano dove è possibile sedersi, stare in piedi, mangiare e bere nei parchi e negli altri spazi pubblici, fino alle minacce, alle intimidazioni fisiche o alle aggressioni che puntellano l'imposizione di tacite norme del genere".

D. GRAEBER, *Oltre il potere e la burocrazia. L'immaginazione contro la violenza, l'ignoranza e la stupidità*, Elèuthera, Milano, 2013, cit. p. 19.

²⁹ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 2014.

³⁰ Distinta dalla violenza che si può ricollegare ad una persona fisica, violenza personale, o a un paradigma epistemologico, violenza culturale, la "violenza strutturale", nelle parole dell'antropologo inglese Graeber, rimanda a "ogni apparato istituzionale la cui azione produce di per sé e regolarmente danni fisici e psicologici a una parte della popolazione o impone limiti alla loro libertà. D. GRAEBER, *op. cit.*, p. 32.

Un sistema penale profondamente garantista, unito a una seria considerazione di politiche di decriminalizzazione, rappresenta probabilmente lo strumento più adeguato al contenimento della violenza nei sistemi democratici.

Uno dei motivi che suggeriscono l'opportunità di mantenere in vita anche nei moderni ordinamenti giuridici la sanzione penale, nonostante le ombre che caratterizzano la sua storia, è sicuramente la sua idoneità a disciplinare, domandola, la violenza che potrebbe dispiegarsi in modo incontrollato sull'autore del reato realizzando irritalmente la vendetta dell'offeso, della sua famiglia o di altre persone che vi abbiano interesse. Luigi Ferrajoli, è fra coloro che, in polemica con la prospettiva teorica dell'abolizionismo³¹, considerano essenziale la conservazione del sistema penale, ritenendolo preferibile alle alternative che potrebbero caratterizzare un modello sociale e istituzionale nel quale fosse abolito, proprio perché maggiormente protettivo e capace di determinare un elevato livello di contenimento della violenza. I quattro sistemi che il giurista fiorentino individua come alternativa al modello della giustizia penale, ipotesi distinte ma che possono anche operare simultaneamente, appaiono tutti incapaci di approntare significativi argini all'arbitrio e al sopruso, sembrano aprirsi inevitabilmente alla violenza. Ciò vale tanto per i sistemi di *controllo sociale selvaggio*, propri delle società arcaiche, basati sulla legge del sangue, sulla faida sul duello, sulla legge del più forte, quanto per i sistemi di *controllo statale selvaggio*, ordinamenti primitivi di carattere dispotico o regimi totalitari della modernità che utilizzano la pena come strumento di punizione arbitrario e svincolato da garanzie giuridiche. Gli altri due sistemi che Ferrajoli individua sono basati sull'imposizione di una rigida disciplina, tramite una forte eticizzazione e ideologizzazione delle comunità "soggette all'azione di

³¹ Sul tema si rimanda a: N. CHRISTIE, *Limits to pain*, Martin Robertson, Oxford (Traduzione italiana: *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1985); N. CHRISTIE, *Crime control as industry*, Routledge, Londra-New York, 2000; N. CHRISTIE, *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Elèuthera, Milano, 1996; N. CHRISTIE, *Una modica quantità di crimine*, Edizioni Colibrì, Milano, 2012; T. MATHIESEN, *Perché il carcere?*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996; M. PAVARINI, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in A. BARATTA (a cura di) *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986; L. HULSMAN, *Abolire il sistema penale?*, in "Dei delitti e delle pene", 1983, pp. 71-89; S. SCHEERER, *L'abolizionismo nella criminologia contemporanea*, in "Dei delitti e delle pene", 1983, pp. 525-541.

rigidi conformismi operanti in forme auto-censorie, nonché alle pressioni di occhi collettivi, polizie morali, panottismi sociali diffusi, linciaggi morali, ostracismi e demonizzazioni pubbliche”, sistemi di *controllo sociale disciplinare*, o tramite un controllo esercitato attraverso tecnologie, “spionaggio dei cittadini ad opera [...] degli odierni sistemi informatici di schedatura generalizzata e di controllo audiovisivo e apparati polizieschi di prevenzione”, sistemi di *controllo statale disciplinare*. Gli ultimi due sistemi si rivelano particolarmente insidiosi per la loro capacità di insinuarsi anche all’interno di ordinamenti democratici e indirizzare il governo degli Stati verso forme autoritarie e illiberali, che utilizzano il pretesto della prevenzione dei reati per attaccare la libertà fisica di tutti e non solo dei devianti. C’è il rischio che una politica penale della prevenzione si trasformi in persecuzione del pericolo *ex ante* e minacci una sanzione per ogni allontanamento da criteri morali dominanti. Non già repressione dei soli comportamenti proibiti in funzione di prevenzione speciale, ma strumento di “omologazione delle coscienze e di distruzione o normalizzazione disciplinare delle passioni e dei desideri”³², la legge penale oggi può contare su un complesso apparato tecnologico che rende “possibile un Panopticon sociale assai più capillare e penetrante di quello carcerario concepito da Bentham e idoneo a funzioni non solo di prevenzione dei delitti ma anche di governo politico della società”³³.

Un sistema penale orientato alla decriminalizzazione e al contenimento della violenza utilizza la sanzione penale per proteggere la libertà della società nel suo complesso e allo stesso tempo prevenire le reazioni informali al delitto.

La sanzione penale è il contraltare di ogni forma di vendetta. Sottrae l’uso legittimo della forza ai privati, perché non possano avere strumenti per cercare un accesso personale alla giustizia, e riserva il monopolio della coercizione allo Stato, regolandone puntualmente le modalità di esercizio, i limiti e individuando una serie di garanzie assolute per la tutela della persona. I diritti fondamentali, le

³² L. FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, a cura di IPPOLITO D., SPINA S., Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 53.

³³ L. FERRAJOLI, *op. cit.*, p. 52.

garanzie processuali, ordinamentali, e quelle sostanziali³⁴ assicurano che l'intervento punitivo dello Stato non si traduca in arbitrio, operi secondo i principi dell'ordinamento e non somigli mai a quella vendetta di cui costituisce il principale antidoto. Il garantismo penale si preoccupa che l'esercizio del potere punitivo da parte dello Stato avvenga seguendo una duplice linea direttiva. Prevenire, proibire, accertare e sanzionare le ingiuste offese, ossia i delitti, infliggendo il minor grado possibile di sofferenza all'autore del reato e prevenire le pene informali o eccessive, scongiurando la così detta "vendetta privata"³⁵.

Solo una pena intesa quale sanzione irrogata *post delictum* e *post iudicium*, può considerarsi, nel quadro delle garanzie proprie del garantismo, e non come provvedimento poliziesco assunto per limitare la libertà personale in via amministrativa e in situazioni emergenziali, un presidio capace di allontanare il diritto penale da "forme di controllo sociale più o meno selvagge e disciplinari" che costituiscono "il vero problema del nostro tempo"³⁶.

Bisogna scongiurare in buona sostanza il pericolo che l'efficacia curativa del sistema giudiziario, che nelle società moderne occidentali ha preso il posto del modello preventivo basato sul sacrificio religioso delle società primitive, si arresti e, assumendo le sembianze di un duello giudiziario, retroceda verso l'assetto di composizione dei dissidi immaturo che ha caratterizzato la fase intermedia della transizione tra i due sistemi. Questa linea di sviluppo, ricostruita da Renè Girard, procede dalla individuazione di uno strettissimo legame tra violenza e religione nelle società arcaiche, presso le quali il sacrificio assume una funzione preventiva. Per impedire che la violenza possa manifestarsi, turbare il tranquillo vivere della

³⁴ Seguendo Ferrajoli, è possibile definire come garanzie processuali e ordinamentali: il contraddittorio, la parità tra accusa e difesa, la rigida separazione tra giudice e accusa, la presunzione d'innocenza, l'onere accusatorio della prova, l'oralità e la pubblicità del giudizio, l'indipendenza interna ed esterna della magistratura, il principio del giudice naturale. Garanzie penale sostanziali: il principio di stretta legalità o tassatività dei fatti punibili, l'offensività, materialità e colpevolezza. L. FERRAJOLI, *op. cit.*, pp. 12 e seguenti.

³⁵ Al riguardo Umberto Curi, sulla scia di Girard, fa notare che l'utilizzo del termine "vendetta privata" lascia presupporre l'esistenza di una "vendetta pubblica", la pena inflitta dall'ordinamento giuridico, della quale non si fa mai menzione. U. CURI *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia*, Bollati-Boringhieri, Torino, 2019, p. 190.

³⁶ L. FERRAJOLI, *op. cit.*, p. 57.

comunità e innescare una catena infinita di vendette, in queste società il sacrificio si presenta come pratica rituale della violenza. Lo spostamento dell'atto violento nello spazio del sacro, la sua collocazione in abito religioso è il tentativo di allontanare la violenza, principale ostacolo all'armonia, dalla terra.

L'origine della pulsione violenta è da ricercare secondo l'antropologo e filosofo francese nel carattere mimetico del desiderio che orienta gli uomini a desiderare le stesse cose su cui si rivolgono le attenzioni degli altri e li spinge continuamente verso il conflitto. Questa "rivalità mimetica" innesca una sequenza ascendente di efferatezze che trova il suo apice e la sua perfezione sanguinosa nella vendetta: "allo stadio della vendetta del sangue, infatti, si ha sempre a che fare con l'identico atto, l'assassinio, eseguito allo stesso modo e per le stesse ragioni, in imitazione vendicatrice di un assassinio precedente. E questa imitazione si propaga gradatamente; s'impone come un dovere ai parenti lontani, estranei all'atto originario, ammesso che si possa identificare un tale atto: varca le barriere dello spazio e del tempo, ovunque seminando la distruzione al suo passaggio; avanza di generazione in generazione. La vendetta a catena appare come il parossismo e la perfezione della mimesi. Riduce gli uomini alla ripetizione monotona dello stesso gesto assassino. Fa di essi dei «doppi»"³⁷.

Il sacrificio individua un corpo sacrificale su cui scaricare ogni energia negativa e impedire, prevenendola, qualsiasi forma di vendetta. Rappresenta in qualche misura un bersaglio fittizio, un inganno per le pulsioni vendicative³⁸. Le vittime sacrificali vengono offerte alla divinità in modo da prevenire una spirale di violenza attraverso un atto brutale ma imputato al sacro, al quale non è consentito

³⁷ R. GIRARD, *Delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo*, Adelphi, Milano, 1996, p. 23.

³⁸ Oltre al tema del desiderio mimetico, quello capro espiatorio, della vittima sacrificale, caratterizza la produzione di Renè Girard. Alle opere già citate si aggiungono: R. GIRARD, *Il capro espiatorio*, trad. it. C. LEVERD e F. BOVOLI Adelphi, Milano, 1987; R. GIRARD, *Il risentimento. Lo scacco del desiderio nell'uomo contemporaneo*, trad. it. di A. SIGNORINI, Cortina, Milano, 1981. Nell'ambito della letteratura sull'autore si guardino: G. MORMIRO, *Giustizia e vendetta nel pensiero di Renè Girard*, "Rivista di storia della filosofia", LXII, 3, 2007; M. VILLA, *Il ruolo della vendetta mimetica in Renè Girard. Una lettura di antropologia filosofica*, in I. POZZONI E L. POSSATI (a cura di), *Oltre Cartesio*, De Comporre, Gaeta, 2014; M. GENIALE, *Dal mito al dramma. Vittima e vendetta alle origini della modernità*, "Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica", XIV, I-2, 2017.

replicare. La violenza del sacro è la parola definitiva al discorso sulla giustizia che afferma la sua verità disumana. È una “violenza essenziale”³⁹.

Presso la popolazione dei Chuchki il colpevole di un fatto di sangue viene risparmiato e in sua vece viene sacrificato un suo congiunto perché la giustizia deve essere tenuta distinta dalla vendetta, la reciprocità, la simmetria fra azione e punizione, viene considerata una pericolosa rivincita. Il sistema giudiziario, costruito attorno al principio di colpevolezza, è un sistema tecnico di isolamento della vendetta, indirizza la risposta violenta verso colui che ha compiuto un reato con un provvedimento dotato di un’ autorità che non consente repliche. “In fin dei conti, dunque, il sistema giudiziario e il sacrificio hanno la medesima funzione, ma il sistema giudiziario è infinitamente più efficace”⁴⁰.

La violenza essenziale, come brusco impedimento di rappresaglie reciproche, assume i contorni di un principio di giustizia e, divenuta cura, sembra voler rinnegare la propria origine religiosa. Prova a farlo nascondendosi dietro la nube oscura che avvolge ogni momento della lotta “dell’ uomo contro la sua stessa violenza”⁴¹. Il monopolio statale dell’ uso della violenza, la cui sovranità e legittimazione nei moderni ordinamenti occidentali è di derivazione popolare, assicura, a livello teorico, l’ indipendenza nella distribuzione delle punizioni e il contenimento della vendetta attraverso la sua razionalizzazione, la sua limitazione, la sua manipolazione. Si potrebbe parlare allora, seguendo Girard, del sistema penale come di una tecnologia della vendetta che, da un’ origine religiosa e sacrale, assurge a complesso amministrativo di prevenzione e cura della violenza.

“Il sistema giudiziario non sopprime la vendetta: la limita effettivamente a una rappresaglia unica [...]. Le decisioni dell’ autorità giudiziaria si impongono sempre come l’ *ultima parola* della vendetta [...]. Nel sistema penale non vi è alcun principio di giustizia che differisca realmente dal principio di vendetta”⁴².

³⁹ R. GIRARD, *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano, 2017, p. 51.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 50.

⁴¹ *Ibid.*, p. 42.

⁴² R. GIRARD, *La violenza e il sacro, cit.*, p. 35.

Questo suo legame originario con la violenza, che lo porta ad essere neutralizzazione istituzionalizzata della vendetta, probabilmente rende il sistema penale necessario ma allo stesso vulnerabile e incapace da solo raggiungere un risultato apprezzabile nella composizione, prevenzione e comprensione dei conflitti.

La cultura moderna, come ci fa notare Derrida, non ha reciso i collegamenti tra sacrificio e tecnologia della giustizia, anzi ha reso il legame particolarmente intenso. Avendolo collocato nella struttura stessa della soggettività, ne ha fatto uno dei fondamenti dell'intenzionalità:

“Nella nostra cultura, il sacrificio carnivoro è fondamentale, dominante, regolato sulla più alta tecnologia industriale, come lo è anche la sperimentazione biologica sull'animale - così vitale per la nostra modernità. [...] il sacrificio carnivoro è essenziale alla struttura della soggettività, cioè anche al fondamento del soggetto intenzionale e, se non della legge, almeno del diritto, restando a questo punto aperta su un abisso la differenza fra la legge e il diritto, la giustizia e il diritto, la giustizia e la legge”⁴³. Questo radicamento del sacrificio nella soggettività tramite un paradigma giuridico in cui l'impronta storica del sangue è indelebile, rende particolarmente difficile l'abbandono, anche a livello psicologico, di modelli teorici di risoluzione dei conflitti interamente tarati sull'archetipo della vendetta e della sua domesticazione.

4. Decriminalizzazione e giustizia riparativa

Il contenimento della pena carceraria come *extrema ratio* o finanche la sua abolizione, che potrebbe essere la soluzione più onesta rispetto all'evidenza teorica delle sue funzioni e maggiormente rispondente alla esigenza di tutela della persona umana e della sua dignità, non vuol dire però rifiuto di qualsiasi prospettiva

⁴³ J. DERRIDA, *Forza di legge. Il "fondamento mistico dell'autorità"*, Bollati-Boringhieri, Torino, p. 68.

giuridica per regolare i conflitti che afferiscono alla sfera penale, né tantomeno legittimazione della forza.

Meritano invece un'attenta considerazione le teorie che individuano strumenti alternativi o da affiancare all'intervento penale per la gestione del conflitto e della devianza⁴⁴, l'analisi delle quali consente di scorgere ulteriori profili critici nel modello di amministrazione della giustizia governato dall'alto tramite l'applicazione di sanzioni repressive in contesti periferici, lontani e del tutto separati dal centro amministrativo e sui quali si rinuncia a condurre un approfondimento scientifico-sociale.

In merito alle politiche di decriminalizzazione occorre richiamare i principi extrasistemici di Baratta, quei principi cioè che da una prospettiva esterna al sistema penale, consentono di individuare una serie di criteri politici e metodologici per una composizione dei conflitti sociali alternativa a quella propriamente penale e che rendano possibili cambiamenti capaci di determinare una riduzione quantitativa e qualitativa della violenza punitiva.

Una economia del controllo sociale suggerisce, sulla scorta del principio del non intervento utile, che l'alternativa alla criminalizzazione non è costituita necessariamente da un irrigidimento delle forme di controllo sociale formale o informale, ma può consistere nel riconoscimento del più ampio margine di libertà e autonomia di individui e gruppi sociali. Il contrasto alla "colonizzazione" del "mondo vitale"⁴⁵ proprio dei gruppi sociali cui conduce un intervento penale capillare e invasivo, può essere realizzato tramite la strategia di "riappropriazione dei conflitti", accordi fra le parti e ipotesi di diritto restitutivo che su un piano comunitario di riconciliazione affiancano la normativa penale, riducendo la logica paternalistica di un intervento punitivo dall'alto e lo scollamento fra apparati pubblici e realtà sociale nella quale vive il conflitto. Collegato al "*principio della privatizzazione*", da ultimo enunciato, il "*principio della politicizzazione*" suggerisce

⁴⁴ Sul punto si guardi O. FIROUZI, M. MIRAVALLE, G. TORRENTE, *Al di fuori della prigione. I risultati dell'osservatorio europeo sulle alternative al carcere*, in Studi sulla questione criminale, n.1 (2018), pp. 89-115.

⁴⁵ A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Il diritto penale minimo, cit.*, p. 465.

L'opportunità di salvaguardare la connotazione politica dei conflitti, generalmente dissolta tramite le tecniche penalistiche di composizione, e affidare la gestione degli stessi a organismi amministrativi o politici sottoposti al controllo e aperti alla partecipazione popolare. Questo tipo di soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente adeguata per il contrasto di forme di criminalità che riguardano apparati pubblici e che il sistema penale si è dimostrato non in grado di portare alla luce, come nel caso di relazioni tra criminalità organizzata e Stato, deviazioni dei servizi segreti e apparati militari, relazioni fra potere economico e settori pubblici a cui è affidata la tutela di diritti fondamentali della persona. Lo spostamento del conflitto nel settore amministrativo dovrebbe essere accompagnato dal riconoscimento in capo ai soggetti coinvolti delle stesse garanzie previste dal sistema penale, "*principio della conservazione delle garanzie formali*", che spesso restano lettera morta anche nella realtà penale.

Probabilmente il fulcro di una credibile politica di decriminalizzazione è la capacità di concentrare l'attenzione sulle strutture sociali oggettive all'interno delle quali i comportamenti devianti trovano la propria genesi. Solo la consapevolezza della complessità delle relazioni tra comportamenti e meccanismi sociali consente di attenuare il peso della componente soggettiva nel comportamento deviante, di iscriverlo in una relazione di sistemi reciprocamente influenzantesi e di predisporre un'azione capace di affrontare le cause da cui scaturisce il conflitto (*principio generale di prevenzione*) piuttosto che orientata alla repressione delle sue manifestazioni puntuali e sintomatiche. Una strategia basata su un controllo esclusivamente repressivo, scegliendo di eludere l'analisi sociologica della devianza, non ha alcuna possibilità di individuare le problematiche sottese ai comportamenti criminali e sostanzialmente decide di non rimuoverle.

Alla base dell'incapacità del sistema penale di comprendere la realtà sociale in cui si produce la criminalità si colloca "l'espropriazione ideologica" di diritti e di bisogni perpetrata dal sistema ai danni dei portatori degli interessi stessi ai quali viene impedita la percezione e la comprensione effettiva dei conflitti di cui sono protagonisti. La rivendicazione da parte degli attori sociali di un ruolo attivo nella

identificazione dei bisogni, nella predisposizione di forme e procedure per la composizione dei contrasti e nella selezione degli strumenti istituzionali più idonei per affrontare le criticità costituiscono l'oggetto del principio della articolazione autonoma dei conflitti e dei bisogni reali.

L'impermeabilità del complesso punitivo di fronte a simili istanze di riforma, nonostante l'incapacità ormai palese di raggiungere gli obiettivi che dichiara di perseguire, rivela il suo inscindibile legame con uno specifico sistema di governo e con i rapporti di dominio che esso esprime. Lungi dall'essere una forma particolarmente progredita rispetto a sistemi arcaici, "il nostro sistema di pene legali è qualcosa di assolutamente «altro», che trova la sua sicura epifania nello Stato moderno. Esso è, in primo luogo, un apparato burocratico, altamente professionalizzato e formalizzato attraverso il quale determinate situazioni problematiche e/o conflittuali prodotte dall'azione di alcuni soggetti vengono forzatamente «espropriate» dall'interazione di coloro che sono «direttamente» coinvolti [...] attraverso procedure messe in opera da organi «neutrali» (nel senso di «estranei» alla situazione) capaci professionalmente di dare risposte «incomprensibili» (si ha quindi una vera e propria «espropriazione di senso») a coloro che sono, come attore e vittima, direttamente partecipi alla situazione prodottasi con l'azione definita criminale"⁴⁶.

La restituzione della coscienza del conflitto agli attori sociali, la rinuncia ad una definizione verticale di bisogni, aspettative, sanzioni, modalità disciplinari e alla predisposizione di strutture di espiazione funzionali alla perpetuazione dei rapporti di forza e alla conservazione degli assetti della proprietà, costituirebbe un momento fondamentale per l'attuazione della sovranità popolare, la realizzazione della democrazia e offrirebbe uno spessore sostanziale allo Stato di diritto, riempiendo la sua veste formale di quel complesso di diritti umani che permettono di qualificarlo come "Stato dei diritti umani"⁴⁷.

⁴⁶ M. PAVARINI, *Il sistema della giustizia penale*, cit., p. 537.

⁴⁷ A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo*, cit., p. 496.

Un'alternativa a un sistema sanzionatorio basato su modalità afflittive, o un valido supporto a quest'ultimo, potrebbe essere quello della giustizia riparativa, *restorative justice*⁴⁸, intesa come "un modello di giustizia che coinvolge volontariamente il reo, la vittima e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto, al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione fra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza"⁴⁹. Questo approccio è basato sulla mediazione, il tentativo di ottenere una conciliazione tra le parti attraverso un comportamento attivo del reo teso a ridurre la sofferenza e il dolore che l'offesa ha causato alla vittima. Alla centralità che colpa e pena rivestono nei tradizionali paradigmi retributivo e rieducativo, viene a sostituirsi il rilievo attribuito alla persona; quella della vittima, che mai una pena è in grado di ristorare, e quella del reo, richiamato ad una compensazione fattiva, costruttiva e utile alla vittima. Le strategie d'azione di cui si avvale la giustizia riparativa sono scelte sulla base delle peculiarità proprie dei casi

⁴⁸ Il modello di gestione dei conflitti proprio della *restorative justice* viene elaborato in ambito anglosassone negli ultimi anni del secolo scorso e in particolare matura nei movimenti protestanti americani per poi coinvolgere gli ambienti accademici e intellettuali per lo più vicini alla sinistra o connotati da sensibilità umanitaria. Uno dei principali teorici della giustizia riparativa è il criminologo Mennonita Howard J. Zehr.

Sul tema si guardino: H. ZEHR, *Fundamental Concepts of Restorative Justice*, Akron, Pennsylvania: Mennonite Central Committee, 1997; H. ZEHR, *The big book of restorative justice*, Good Books, New York, 2015; J. V. ROBERTS, *Restorative justice*, in A. VON HIRSCH, A. J. ASHWORTH (a cura di), *Principled sentencing. Reading on theory and policy*, Hart, Portland, 2009; D. W. VAN NESS, K. HEETDERKS STRONG, *Restorative justice. An Introduction to restorative justice*, Elsevier, Waltham, 2015; K. DALY, *Restorative Justice. The real story, "Punishment & Society"*, IV, I, 2002, PP. 55-79.

In lingua italiana si segnalano: M. BOUCHARD, *Vittime e giustizia riparativa. Agli albori della giustizia riparativa in Italia*, "Paradoxa", XI, 4, pp. 65-78; G. MIEROLO, M. BOUCHARD, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano, 2015; G. PISAPIA, D. ANTONIUCCI (a cura di), *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova, 1997; G. MANNOZZI E G. A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015; G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017; G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della giustizia*, "Paradoxa", XI, 4, 2017, pp. 19-30 (numero monografico U. CURI (a cura di), *Punire il reo o guarire la vittima? La giustizia riparativa*; G. A. LODIGIANI, *Nozioni e obiettivi della giustizia riparativa. Il tentativo di un approccio olistico*, "Paradoxa", XI, 4, 2017, pp. 31-42; L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2015; G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia. Giustizia riparativa e mediazione penale, "Rassegna penitenziaria e criminologica"*, I-2, 1997; P. PATRIZI (a cura di), *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma, 2019.

⁴⁹ U. Curi, *Il colore dell'inferno*, cit., p. 203.

particolari, adattate alle specifiche caratteristiche degli attori coinvolti e dei contesti in cui devono operare.

Si fa riferimento a programmi, instauratisi in via di prassi e che poi hanno trovato un riconoscimento istituzionale⁵⁰, che implicano lo scambio comunicativo tra le parti, presuppongono il coinvolgimento della comunità e tendono alla soddisfazione della persona offesa e si aggiungono alle forme consuete della mediazione tra autore e vittima con l'aiuto di un arbitro e alla riparazione in forma di risarcimento e restituzione.

Relegare il conflitto al di fuori di una società attraverso una pianificazione centralizzata, presentare il crimine come una disfunzione e una patologia della fisiologica armonia sociale da imputare ad un capro espiatorio, generalmente debole e marginale⁵¹, nascondere la genesi, le complesse dinamiche di sviluppo del potere e della violenza, l'azione che svolgono sul piano istituzionale, nonché il loro articolarsi sui diversi livelli del vivere in comune, non permette di creare uno spazio immune dalla violenza né tantomeno di organizzarlo secondo modalità razionali.

Con le parole di Girard: "si può ingannare la violenza soltanto nella misura in cui non la si privi di ogni sfogo, e le si procuri qualcosa da mettere sotto i denti"⁵².

La partecipazione sociale all'individuazione e alla definizione di forme per la composizione dei conflitti insieme alla configurazione di una pena, attenuata al massimo nel suo contenuto afflittivo e di sofferenza, e definita in positivo da un sistema di limiti e garanzie, rappresentano probabilmente gli strumenti più adatti al contenimento violenza.

⁵⁰ Le esperienze di giustizia riparativa hanno trovato un riconoscimento istituzionale in Europa con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(99) 19 del Comitato dei ministri degli Stati membri concernente la mediazione in materia penale, approvata il 15 settembre del 1999.

⁵¹ Sulla criminalizzazione dei migranti si guardino: A. SBRACCIA, *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Franco Angeli, Milano, 2007; A. SBRACCIA, F. VIANELLO, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma-Bari, 2010; D. MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano, 2002; D. MELOSSI, *Il giurista, il sociologo e la "criminalizzazione" dei migranti: che cosa significa etichettamento oggi?*, in "Studi sulla questione criminale", III, 3, 2008, pp. 9-23.

⁵² R. GIRARD, *La violenza e il sacro*, cit., p 17.

5. La rieducazione come riappropriazione dell'umano

Queste considerazioni, unite all'analisi storica dell'istituto penale, portano a ritenere superata l'idea secondo la quale un sistema punitivo basato sul carcere possa rispondere efficacemente alle funzioni che gli si attribuiscono, non essendo capace, da solo, di combattere la criminalità, che spesso rafforza, salvaguardare la sicurezza dei gruppi e dei singoli proteggendo la dignità umana, rieducare e favorire il reingresso in società del condannato.

Qualora, nell'ambito di un sistema penale rispettoso della dignità della persona umana e che utilizza diversi accorgimenti per limitare la componente di violenza che si accompagna all'inflizione di una pena, si decida di fare ricorso alla reclusione, è necessario predisporre gli strumenti opportuni affinché la detenzione costituisca strumento funzionale all'attuazione di una mediazione tra mondo psichico del detenuto e sistema sociale.

La segregazione per un lungo periodo in una struttura penitenziaria impone al reo un confronto con se stesso, gli impone di fronteggiare l'oscurità. È indubbio, infatti, che la rieducazione abbia a che fare con le "ombre"⁵³. La ricerca della mediazione alla quale il carcerato è chiamato si realizza attraverso un laborioso e disagiata percorso di autoconoscenza che tende alla "ricomposizione ad unità"⁵⁴ delle parti scisse di cui si compone il suo essere. Un percorso questo che la comunità dei non devianti, quella parte del gruppo sociale che non incorre in percorsi criminali o non viene selezionata dal sistema punitivo, non è portata a compiere spontaneamente. Al di fuori di specifici percorsi di psicoterapia, si giudica perlopiù superfluo, inutile o controproducente rapportarsi alle parti sepolte della coscienza oppure riflettere sistematicamente sui rapporti che intercorrono tra nevrosi, regolazione sociale della vita e del lavoro e impulsi che spingono al compimento di atti criminosi e violenti. Ma a ben vedere il rapporto che lega dinamiche sociali e dimensione psichica, sociologia e psicoanalisi⁵⁵, è molto stretto, come testimonia la tendenza secondo la

⁵³ A. GIASANTI, *Ombre. Il lato oscuro della società e la nuova etica*, Franco Angeli, Milano, 2001.

⁵⁴ A. GIASANTI, (a cura di), *Università@Carcere*, cit.

⁵⁵ Sul punto si guardino: Bastide R., *Sociologia e psicoanalisi*, trad. it., Dedalo, Bari 1972; Parsons T., *Il sistema sociale*, trad. it., Comunità, Milano 1965, con particolare riferimento al capitolo VI.

quale “i fattori sociali vengono sempre più integrati con i complessi dell’inconscio e le cause delle nevrosi si cercano anche nei conflitti della civiltà”⁵⁶.

Il piano della coscienza collettiva e quello delle coscienze individuali, oltre a comunicare “attraverso i simboli”⁵⁷, potrebbero essere considerate come parti di una stessa realtà vista da prospettive diverse. L’esecuzione di una pena detentiva permetterebbe allora di vedere ed elaborare elementi di questa realtà che normalmente non riescono ad essere distinti e rapportarsi ad essi⁵⁸.

Utilizzando le osservazioni di un acuto critico della tarda modernità quale Byung-Chul Han, possiamo notare che la cultura della positività della quale è imbevuta la nostra società che nega, respinge, allontana da sé qualsiasi elemento negativo quasi a volerlo esorcizzare, si espone al ritorno della negatività attraverso un duplice meccanismo. Innanzitutto, è sul piano psichico che la violenza negata riappare in forma “microfisica” determinando un “eccesso di positività”⁵⁹ che porta il soggetto ad abusare della propria libertà. Incapace di difendersi da sindromi da sovraccarico di lavoro e immerso in un sistema di comunicazione continua che ne sollecita, iperattività, e lo predispone all’esaurimento nervoso⁶⁰, l’individuo contemporaneo

Come nota Giasanti: anche la sociologia funzionalista ha intrattenuto delle relazioni con la psicanalisi freudiana, considerando con favore un’interazione fra scienza sociale e psicologia. In particolare, i meccanismi di costrizione sociale vengono assimilati al Super-io e i meccanismi individuali di adeguamento alle spinte sociali corrispondono ai meccanismi freudiani di difesa dell’Io. A. GIASANTI, *Ombre*, cit.

⁵⁶ A. GIASANTI, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 13.

⁵⁸ Sul punto si guardi: K. MAUGERI, *Liberaci dai nostri mali. Inchiesta nelle carceri italiane: dal reato al cambiamento*, Catania, Villaggio Maori, 2019.

⁵⁹ B. C. HAN, *Topologia della violenza*, Edizioni Nottetempo, Milano, 2019, p. 10.

⁶⁰ La letteratura sulla sindrome da *burnout*, disagio psicofisico proveniente dall’attività lavorativa che interessa soggetti impegnati quotidianamente e ripetutamente in *attività* che comportano elevati livelli di stress e che causa un significativo deterioramento del benessere e della salute, è molto ampia. In questa sede si segnalano: H. FREUDENBERGER, G. RICHELSON, *Burnout: The High Cost of High Achievement*, Bantam Books, 1980; C. CHERNISS, *Staff Burnout: Job Stress in the Human Services*, Sage Publication Inc., Beverly Hills, 1980 (trad. it., *La sindrome del burnout: lo stress lavorativo degli operatori dei servizi socio-sanitari*, Centro Scientifico Torinese, Torino, 1983); J. EDELWICK, A. BRODSKY, *Burn-out: Stages of Disillusionement in the Helping Professions*, Human Science Press, New York, 1980; C. MASLACH, *La sindrome del burnout. Il prezzo dell’aiuto agli altri*, Cittadella, Assisi, 1982; C. MASLACH, S. E. JACKSON, *Burnout in organizational setting*, «Applied Social Psychology Annual», 5, 133-153, 1984; D. A. BAKAL, *Psicologia e medicina* (trad. t.), Roma, Armando, 1984; P. G. GABASSI, M. MAZZON, *Burnout: 1974-1994. Venti anni di ricerche sullo stress degli operatori socio-sanitari*, Franco Angeli,

è esposto a un sensibile deterioramento delle proprie capacità lavorative ed emozionali e diviene schiavo di se stesso e delle pulsioni che ha introiettato. “Il soggetto di prestazione tardo-moderno resta in tal modo libero, poiché non viene sottoposto ad alcuna repressione da parte di un dominio esterno. Ma in realtà non è libero”⁶¹.

La negazione della violenza, il rifiuto del confronto con le ombre può generare, dunque, effetti nefasti: “Il soggetto di prestazione si sfrutta da solo finché non si incenerisce cadendo nel *burnout*. In tal modo si genera un’autoaggressività che non di rado si inasprisce arrivando alla violenza del suicidio”⁶². A questo effetto di ritorno, relativo all’introiezione di pulsioni, della chiusura alla negatività che conduce la violenza ad apparire in una forma interna alla psiche, bisogna aggiungere poi gli esiti della ipostatizzazione dei medesimi sentimenti. “Le ombre, che non possono essere accettate come parti negative di noi stessi, sono così portate fuori e proiettate verso l’esterno dove vengono combattute e sterminate come nemici reali”⁶³.

È il processo che, nelle parole di Alberto Giasanti, conduce a proiettare le istanze negative che un individuo o una parte di società non riesce a riconoscere come provenienti dal proprio interno, per mancanza di coraggio, scarsa attitudine all’analisi o per ragioni di convenienza politica, su altri soggetti, generalmente stranieri, minoranze, fasce deboli. La costruzione di un capro espiatorio⁶⁴ sul quale scaricare tensioni sociali e indirizzare energie aggressive represses, sottende una

Milano, 1995; W. D. HARRISON, *A social competence model of burnout*, in B.A. FARBER (ed.) *Stress and burnout in human service professions*, Pergamon Press, New York, 1983; A. ROSSATI, G. MAGRO, *Stress e burnout*, Carocci, Roma, 2001; M. SANTINELLO, *La sindrome del burnout*, Erip, Pordenone, 1990; S. SIRIGATTI, C. STEFANILE, E. MENONI, *Sindrome di burnout e caratteristiche di personalità*, «Bollettino di Psicologia Applicata», 187-188, pp. 55-64, 1988.

⁶¹ B. C. HAN, *op. cit.*, p. 11.

⁶² *Ibid.*, pp. 21-22.

Sui processi psicologici che determinano il suicidio e sul suo significato si guardi J. HILLMAN, *Il suicidio e l’anima*, Adelphi, Milano, 2010.

⁶³ A. GIASANTI, *Ombre, cit.*, p. 18.

⁶⁴ Per il concetto di capro espiatorio si guardi: R. GIRARD, *Il capro espiatorio, cit.*

G. ZAGREBELSKY, *Il tempo e lo spazio del ‘capro espiatorio’*. *Del paradosso della dignità in carcere*, In *Diritto e società*, N. 1, 2015 (gen-mar), p. 1-12.

carezza nella comprensione dell'Io⁶⁵ e dello spettro emotivo di cui si compone nel suo rapportarsi alla vita e alla società.

Secondo Freud la violenza viene interiorizzata poiché la coscienza, operando da freno morale, impedisce di indirizzarla all'esterno e scaricarla verso l'Altro e, a una maggiore astensione dall'offesa esosomatica, corrisponde una più accentuata sofferenza endosomatica⁶⁶.

È paradossale che il recupero dell'autore di un crimine sia promosso da una società che non riflette mai sulla propria incapacità di porsi in relazione con la violenza, né sulle forme che essa assume e attraverso le quali si manifesta. Una società, spesso, incapace di guardarsi allo specchio.

Sono molteplici i presidi che consentono, come abbiamo cercato di dimostrare, che l'esecuzione della pena acquisisca una connotazione non violenta e rispettosa della dignità della persona, ma pensare che il complesso disciplinare penitenziario sia capace di redimere il deviante e ricondurlo sui binari di una corretta socialità sottraendolo all'*inferno* nel quale si era cacciato e riportarlo alla *civiltà*, applicando una forza che dall'esterno redime, vuole dire avere uno sguardo miope.

Il percorso carcerario verso il ritorno in società al quale un detenuto è chiamato ricorda la discesa negli inferi di Orfeo, che nella visione del mito elaborata da Cesare Pavese, decide di affrontare le parti più buie della propria anima. Riportare alla vita l'amata Euridice non è la vera ragione che ha mosso l'allievo di Apollo; Orfeo attraversa lo Stige, affronta Cerbero e giunge al cospetto di Persefone rischiando la vita per cercare, ostinatamente, una scomoda verità sulla sua

⁶⁵ Il disconoscimento del sistema di ordini e divieti come complesso prodotto dal Super-io, finisce per determinare, nella visione di Freud, un sovraccarico di elementi violenti di derivazione psichica che necessita di un punto di scarico esterno all'individuo, spesso pretestuoso, per sfuggire all'introiezione.

S. FREUD, *L'Io e l'Es*, in *Opere 9 – L'Io e l'Es e altri scritti 1917-1932*, trad. it., di C. L. Musatti, Bollati-Boringhieri, Torino, 1977.

⁶⁶ A tal proposito si guardino S. FREUD, *Il disagio della civiltà*, in *Opere 10 – Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti 1924-1929*, trad. it. di E. SAGITTARIO, Bollati Boringhieri, Torino, 1989; S. FREUD, *Perché la guerra? (Carteggio con Einstein)*, in *Opere 11 – L'uomo Mosè e la religione mono-teistica e altri scritti 1930-1938*, trad. it. di S. CANDREVA, E. SAGITTARIO, Bollati Boringhieri, Torino, 1989; S. FREUD, *Il problema economico del masochismo*, in *Opere 10*, cit., trad. it. di R. Colorni.

esistenza che solo quei luoghi freddi, inospitali e sottratti alla vista dei più, custodiscono e possono rivelare a quanti hanno l'ardire di raggiungerli:

“È necessario che ciascuno scenda una volta nel suo inferno. L'orgia del mio destino è finita nell'Ade, finita cantando secondo i miei modi la vita e la morte [...] Ero quasi perduto e cantavo. Comprendendo ho trovato me stesso”⁶⁷.

Il cuore della rieducazione probabilmente consiste in una possibilità conoscitiva che sfugge all'inquadramento normativo e regolamentare e che afferisce alla dimensione psichica più vicina al mistero dell'esistenza umana, inaccessibile alla luce.

Ci riferiamo all'inconscio⁶⁸, quella parte negativa e sfuggente della personalità che realizza un percorso indipendente dalla coscienza e alla quale, secondo Jung, corrispondo agli archetipi di ogni società⁶⁹. Queste figure che esprimono “le immagini primordiali comuni a tutta l'umanità”⁷⁰, trascendendo una società particolare e storicamente determinata, si pongono in relazione con problematiche transculturali⁷¹, e dischiudono il *processo intersoggettivo di comprensione* la cui fecondità è stata sottolineata in lavori che si pongono al confine fra psicologia e neuroscienze⁷².

L'internamento in un carcere attraverso la negazione esplicita della libertà potrebbe allora spalancare un orizzonte conoscitivo a cui è difficile accedere dalla posizione

⁶⁷ C. PAVESE, *Dialoghi con Leucò*, Einaudi, Torino, 2004, p. 69.

⁶⁸ Sulla questione dell'inconscio si guardino: S. FREUD, *Il disagio nella civiltà*, traduzione di E. GIANNI, a cura di S. MISTURA, Adelphi, Torino, Einaudi, 2010; S. FREUD, *Psicopatologia della vita quotidiana*, Psicopatologia della vita quotidiana, Bollati Boringhieri, Torino, 1971; E. HUSSERL, *Fenomenologia dell'inconscio*, Milano-Udine, Mimesis, 2021; F. S. TRINCIA, *Husserl, Freud e il problema dell'inconscio*, Morcelliana, Brescia, 2008; C.G. JUNG., *Psicologia dell'inconscio*, trad. it., Bollati-Boringhieri, Torino 1968.

⁶⁹ In particolare l' archetipo Ombra corrisponde secondo Jung all'archetipo Diavolo, parte non riconosciuta dell'uomo, non accettata, che presiede alla negatività. Rifuggire l'ombra vuol dire, secondo questa interpretazione, rifiutare di avere a che fare con il luogo in cui trovano la loro genesi molti dei movimenti psichici alla base della delinquenza dell'individuo e della società. C.G. JUNG, *Psicologia dell'inconscio*, trad. it., Bollati-Boringhieri, Torino 1968; Lo Verso G., *La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo*, Franco Angeli, Milano, 1998.

⁷⁰ C. G. JUNG, *Opere 7. Due testi di psicologia analitica*, Bollati-Boringhieri, Torino, 2007, cit. p. 108.

⁷¹ Si guardi: L. SEBAG, (1979), *Mitologia e realtà sociale*, Dedalo, Bari, pp. 301-301.

⁷² Si guardi ad esempio: E. GINOT, *The neuropsychology of the Unconscious. Integrating Brain and Mind in Psychotherapy*, tr. it. *Neuropsicologia dell'inconscio. Integrare mente e cervello nella psicoterapia*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017.

di formale libertà e di sostanziale ottundimento che caratterizza la maggior parte dei non devianti⁷³.

Forse solo l'accesso a questa zona di indifferenza che si colloca oltre il perimetro delimitabile da qualunque normazione e regolamento e afferisce alla dimensione psichica primaria dell'uomo, consente di aprire all'interno di una pena fortemente degradante spazi di umanità.

⁷³ A fronte delle diverse teorie sul controllo sociale esercitato al di fuori del sistema penale, ci si è riferiti in questa sede a quelle di Byung-Chul Han e di Alberto Giasanti. Al superamento di un modello sociale basato sul controllo disciplinare tramite un apparato transnazionale di autosfruttamento, proposto dal filosofo coreano, corrispondono tre fasi della storia del controllo che hanno contraddistinto l'evoluzione della vicenda italiana secondo Giasanti. Una forma di controllo orientata all'*esproprio dei corpi*, riduzione dello spazio fisico secondo un modello custodialistico, seguita da una fase di *frantumazione della persona*, nella quale gli apparati e i servizi pubblici si prendono cura di una frazione della persona con finalità di tutela, hanno preceduto l'ultima forma in cui il controllo sociale ha trovato espressione. L'attuale forma di controllo attraverso *l'esproprio delle anime*, perpetrato con la svendita degli stati d'animo dell'individuo alla società in cambio di un ruolo, quasi attoriale, nell'organizzazione sociale: "Questa è la nuova ideologia sociale: tutti attori a rappresentare sé stessi nel modo migliore per riuscire a venderli meglio. Non più ansie e inquietudini nella vita quotidiana, basta non esistere più come individui e giocare la parte che a ciascuno di noi tocca: rappresentare la vita al posto di viverla". A. Giasanti (a cura di) *Controllo sociale e vita quotidiana*, Arcane editrice, Canterano (RM), 2018, p. 19.

Per le teorie di Han si consultino:

B. C. HAN, *Topologia della violenza*, Edizioni Nottetempo, Milano, 2019; B. C. HAN, *Che cos'è il potere?*, Edizioni Nottetempo, Milano, 2019; B. C. HAN, *La società della stanchezza*, Nottetempo, Milano, 2012; B. C. HAN, *La società della trasparenza*, Nottetempo, Milano, 2014; B. C. HAN, *Nello sciame*, Nottetempo, Milano, 2015; B. C. HAN, *Psicopolitica*, Nottetempo, Milano, 2016.